



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale



Cagliari, 27 ottobre 2017

Prot. n° 5249/C11

Il Direttore

Vista la Legge n. 508/99;
Visto il D.P.R. n. 132/03;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Cagliari approvato dal M.I.U.R. il 27/06/05;
Visto il Regolamento Generale approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21 marzo 2016;
Visto il Decreto di scioglimento del Consiglio Accademico del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, pubblicato in data 20/10/2017 con atto prot. n. 5135;

DECRETA

L'indizione delle elezioni dei rappresentanti dei docenti in Consiglio Accademico.

Data di inizio mandato del Consiglio Accademico uscente: **30/05/2015;**

Nominativo dei rappresentanti dei docenti uscenti:

Proff.ri: Cogliandro Aurora, Erdas Giuseppe, Guaragna Angelo, Medda Sandro, Piastrelloni Oscar, Quattrini Laura;

Data di fine mandato del Consiglio Accademico uscente: **20/10/2017;**

Motivazione delle elezioni: scioglimento del Consiglio Accademico (art. 53, Capo I, Titolo III del Regolamento Generale;

Numero e qualifiche dei componenti per cui si procede all'elezione:

Otto rappresentanti dei Docenti;

Requisiti per la candidatura al Consiglio Accademico

1. Hanno diritto ad essere inclusi nell'elenco dei candidati al Consiglio Accademico tutti i docenti di prima e seconda fascia in servizio presso l'Istituzione in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- anzianità di almeno cinque anni di servizio prestato in qualità di docente nell'Istituzione;
- assenza di gravi sanzioni disciplinari che abbiano comportato la riduzione dello stipendio o la sospensione dal servizio negli ultimi cinque anni di servizio;
- assenza di condanna penale definitiva, occorsa negli ultimi cinque anni, che riguardi uno dei reati di cui all'articolo 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 o che riguardi uno dei reati di cui all'articolo 58 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;

- d) assenza di carichi penali pendenti che riguardino uno dei reati di cui all'articolo 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 o che riguardino uno dei reati di cui all'articolo 58 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;
- e) trovarsi in condizione di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura al nuovo Consiglio Accademico.
3. Non possono presentare proposta di candidatura i consiglieri accademici dimissionari durante l'ultimo mandato, ad eccezione di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione.

Compiti del Consiglio Accademico

1. I compiti del Consiglio Accademico sono i seguenti:

- a) stabilire la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenendo conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b) monitorare e controllare le predette attività, depositando agli atti una analitica relazione in merito, entro il 30 novembre di ogni anno accademico;
- c) definire, quando ritenute necessarie, le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica musicale;
- d) deliberare, nei limiti consentiti dalla legge, il Regolamento didattico e il Regolamento degli studenti e/o modificarli;
- e) esercitare specifiche competenze relative al reclutamento dei docenti, di cui all'articolo 2, comma 7, della L. 21 dicembre 1999, n. 508;
- f) esprimere pareri scritti, entro 30 giorni da quando formalmente richiesto dal Consiglio di Amministrazione, sullo Statuto, sul Regolamento Generale, sul Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, sulla costituzione del Nucleo di Valutazione, sul Regolamento relativo all'organizzazione degli uffici, sulle modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Centri di Servizio;
- g) esprimere un parere scritto, entro 30 giorni da quando formalmente richiesto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sul conferimento dell'incarico di Direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte, ai sensi dell'articolo 241, comma 5, del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297;
- h) designare, ove mancante, un docente dell'Istituzione quale componente del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino alla conclusione del mandato del Consiglio medesimo;
- i) presentare formalmente al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte per la modifica e l'integrazione dello Statuto e del Regolamento Generale.

Data di scadenza per la presentazione delle domande di candidatura: **ore 12,00 di sabato 11/11/2017;**

Data di convocazione del Collegio dei Professori per l'elezione dei docenti componenti la Commissione Elettorale: **ore 12,00 di giovedì 16/11/2017;**

Data di pubblicazione dell'elenco provvisorio dei candidati al Consiglio Accademico: **mercoledì 06/12/2017;**

Data di scadenza per la presentazione di eventuali reclami avverso l'elenco provvisorio dei candidati al Consiglio Accademico: **ore 12,00 di lunedì 11/12/2017;**

Data di pubblicazione dell'elenco definitivo dei candidati al Consiglio Accademico: **giovedì 21/12/2017;**

Date e luogo delle votazioni:

Conservatorio di Cagliari **08-09-10-11-12-13 gennaio 2018** in orario che verrà stabilito dalla Commissione Elettorale;

Data in cui la Consulta degli Studenti deve formalmente comunicare al Direttore i nominativi dei due rappresentanti della Consulta designati a far parte del Consiglio Accademico:

venerdì 12/01/2018;

Data di scadenza per eventuali reclami avverso il risultato dell'elezione:

ore 12,00 di giovedì 18/01/2018;

Avverso il risultato delle votazioni è possibile la proposizione di ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'elenco definitivo.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n° 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, è individuato nel Direttore Amministrativo.

Indirizzo di posta certificata cui inviare le domande ed eventuali reclami:
responsabiledelprocedimento@conservatoriocagliari.eu.

Per quanto non indicato si applica il Regolamento per le elezioni del Consiglio Accademico - Titolo III, Capo I del Regolamento Generale - approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21 marzo 2016 e allegato al presente decreto.

f.to Il Direttore

TITOLO III

Del Consiglio Accademico

CAPO I

Delle elezioni

Articolo 29

Principi generali

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio Accademico si rendono necessarie quando stia per terminare il periodo di durata triennale del suo mandato.
2. Le elezioni si rendono altresì necessarie per lo scioglimento del Consiglio Accademico o per la decadenza del medesimo.
3. Il Consiglio Accademico è composto da undici componenti:
 - a) il Direttore;
 - b) otto docenti;
 - c) due rappresentanti degli studenti.
4. L'inizio e la fine del mandato dovranno preferibilmente coincidere con l'inizio e la fine dell'Anno Accademico di riferimento, contestualmente all'elezione del Direttore.

Articolo 30

Indizione delle elezioni del Consiglio Accademico

1. Almeno 90 giorni prima della naturale fine del mandato, il Direttore dispone la Pubblicazione del decreto recante l'indizione delle elezioni del Consiglio Accademico.
2. L'avviso deve contenere i seguenti dati:
 - a) la data di inizio e fine mandato del Consiglio Accademico uscente;
 - b) i nominativi dei componenti uscenti;
 - c) la motivazione delle elezioni, di cui all'articolo 29, commi 1 o 2;
 - d) il numero dei componenti per i quali si deve procedere all'elezione;
 - e) i requisiti necessari per l'inclusione nell'elenco dei candidati a componente del Consiglio Accademico, di cui all'articolo 31;
 - f) la data di scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura ad aspirante componente del nuovo Consiglio Accademico, individuata 15 giorni dopo la data di Pubblicazione del decreto;
 - g) la data di convocazione del Collegio dei Professori per l'elezione dei docenti componenti la Commissione elettorale, individuata 20 giorni dopo la data di Pubblicazione del decreto;
 - h) la data di Pubblicazione dell'elenco provvisorio dei candidati al Consiglio Accademico individuata 40 giorni dopo la data di Pubblicazione del decreto;
 - i) la data di scadenza per la presentazione di eventuali reclami avverso l'elenco provvisorio dei candidati al Consiglio Accademico, ovvero 5 giorni dopo la data della sua Pubblicazione;
 - j) la data di Pubblicazione dell'elenco definitivo dei candidati al Consiglio Accademico, individuata 15 giorni dopo la data di Pubblicazione dell'elenco provvisorio;
 - k) le date e il luogo delle votazioni con l'ulteriore specificazione delle ore di apertura e chiusura del seggio elettorale;
 - l) la data entro cui la Consulta degli Studenti deve formalmente comunicare al Direttore i nominativi dei due rappresentanti della Consulta designati a far parte del Consiglio Accademico;
 - m) l'indicazione dei termini per la presentazione di eventuali reclami avverso il risultato dell'elezione, ovvero 5 giorni dalla data della sua Pubblicazione;
 - n) l'indicazione dei termini per la presentazione di eventuali ricorsi (nel rispetto delle norme di legge) avverso il risultato dell'elezione;
 - o) l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'Istituzione.

3. Le votazioni dovranno svolgersi in 6 giorni lavorativi consecutivi, nella prima settimana utile dopo la Pubblicazione dell'elenco definitivo dei candidati al Consiglio Accademico.
4. Le ore di apertura e chiusura del seggio elettorale saranno stabilite dalla Commissione.

Articolo 31

Requisiti per la candidatura al Consiglio Accademico

1. Hanno diritto ad essere inclusi nell'elenco dei candidati al Consiglio Accademico tutti i docenti di prima e seconda fascia in servizio presso l'Istituzione in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) anzianità di almeno cinque anni di servizio prestato in qualità di docente nell'Istituzione;
 - b) assenza di gravi sanzioni disciplinari che abbiano comportato la riduzione dello stipendio o la sospensione dal servizio negli ultimi cinque anni di servizio;
 - c) assenza di condanna penale definitiva, occorsa negli ultimi cinque anni, che riguardi uno dei reati di cui all'articolo 85 del D.P.R.10 gennaio 1957, n. 3 o che riguardi uno dei reati di cui all'articolo 58 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;
 - d) assenza di carichi penali pendenti che riguardino uno dei reati di cui all'articolo 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 o che riguardino uno dei reati di cui all'articolo 58 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;
 - e) trovarsi in condizione di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura al nuovo Consiglio Accademico.
3. Non possono presentare proposta di candidatura i consiglieri accademici dimissionari durante l'ultimo mandato, ad eccezione di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione.

Articolo 32

Presentazione delle proposte di candidatura al Consiglio Accademico

1. Tutti i docenti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare proposta di candidatura, nel rispetto dei termini indicati nel decreto.
2. La proposta, redatta in carta semplice, dovrà contenere:
 - a) dati anagrafici;
 - b) dichiarazione in forma di autocertificazione che attesti il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 31;
 - c) copia del documento d'identità in corso di validità;
 - d) curriculum che faccia riferimento alle esperienze professionali acquisite;
 - e) firma leggibile su ogni pagina della documentazione.
3. Le proposte potranno essere presentate nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente.
4. La candidatura può essere ritirata entro e non oltre 5 giorni dalla data di Pubblicazione dell'elenco provvisorio.
5. Nel caso non si raggiunga il numero di otto candidature necessarie alla formazione del Consiglio Accademico, la Commissione elettorale provvederà alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature.

Articolo 33

Incompatibilità

1. La carica di componente del Consiglio Accademico è incompatibile con la carica di:
 - a) componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione;
 - b) componente del Nucleo di Valutazione;
 - c) componente delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e/o rappresentante o delegato sindacale;
 - d) componente del CNAM;
 - e) componente del Consiglio di Amministrazione di altre Istituzioni di istruzione musicale.

2. La disposizione di cui alla lettera a) non si applica al Direttore.

Articolo 34

Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale svolge sia le funzioni di Ufficio Elettorale che quelle attinenti al Seggio. Essa è composta da tre docenti effettivi e due supplenti eletti dal Collegio dei Professori.
2. Non possono far parte della Commissione elettorale i componenti del Consiglio Accademico ancora in carica e i docenti che hanno presentato la propria candidatura.
3. Il Direttore convoca la Commissione elettorale entro 5 giorni dall'elezione della medesima, che, nella seduta d'insediamento, provvederà ad eleggere al suo interno un Presidente.
4. Di ogni seduta la Commissione elettorale dovrà redigere il relativo verbale che dovrà essere consegnato all'Ufficio protocollo dell'Istituzione a conclusione di tutte le operazioni di voto.
5. La Commissione elettorale si avvale della consulenza legale del Direttore Amministrativo.

Articolo 35

Formazione dell'elenco dei candidati al Consiglio Accademico

1. La Commissione elettorale è responsabile della procedura relativa alla formazione dell'elenco dei candidati al Consiglio Accademico.
2. Nell'elenco dei candidati saranno inclusi tutti i docenti dell'Istituzione che hanno proposto la candidatura che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31.
3. Sono inclusi nell'elenco dei candidati, se in possesso dei requisiti richiesti, anche i docenti che ricoprono una delle cariche incompatibili con quella di componente del Consiglio Accademico; se verranno eletti dovranno optare per una sola carica, dandone comunicazione scritta al Presidente e al Direttore entro 48 ore dalla Pubblicazione dei risultati dell'elezione del Consiglio Accademico. La mancata comunicazione di scelta comporta l'immediato decadimento del diritto a ricoprire la carica di Consigliere Accademico.
4. La Commissione elettorale dispone la Pubblicazione dell'elenco provvisorio dei candidati nella data di cui all'articolo 30; tale elenco deve contenere i cognomi e i nomi dei candidati disposti in ordine alfabetico.
5. Saranno ammessi reclami che pervengano all'Istituzione entro e non oltre 5 giorni dalla Pubblicazione dell'elenco provvisorio.
6. I reclami potranno essere presentati nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente.
7. La Commissione elettorale dispone la Pubblicazione dell'elenco definitivo dei candidati al Consiglio Accademico specificando in forma sintetica le motivazioni di eventuali esclusioni, comprese quelle relative agli eventuali dati giudiziari, per quanto consentito dall'articolo 65 del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 36

Aventi diritto al voto

1. Hanno diritto al voto i docenti dell'Istituzione di prima e seconda fascia, compreso il Direttore, in servizio nell'Istituzione con contratto a tempo indeterminato o determinato alla data di inizio delle operazioni di voto.
2. La Commissione elettorale predisporrà la Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto entro 15 giorni precedenti l'inizio delle votazioni.
3. L'elenco degli aventi diritto rimarrà Pubblicato fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni segnalate alla Commissione elettorale potranno essere sanate fino all'apertura del seggio elettorale.

Articolo 37

Operazioni preliminari alle votazioni

1. La Commissione elettorale, una volta completato l'iter relativo all'elenco dei candidati, provvede a predisporre un registro degli aventi diritto al voto che contenga le seguenti voci:
 - a) numero d'ordine;
 - b) cognome e nome dei votanti in ordine alfabetico
 - c) spazio per la data e l'ora in cui il votante si reca al seggio per votare;
 - f) spazio per gli estremi del documento di identificazione personale del votante (ovvero numero del documento, autorità emittente e data di rilascio), qualora non sia conosciuto da almeno uno dei componenti la Commissione elettorale;
 - g) spazio per la firma leggibile del votante.
2. La Commissione elettorale predisponde, inoltre, due identici registri per l'annotazione dei risultati dello spoglio che contengano:
 - a) ragione sociale dell'Istituzione;
 - b) operazione per le quali si procede, ovvero annotazione dei risultati dello spoglio delle schede;
 - c) cognome e nome, in ordine alfabetico, dei candidati al Consiglio Accademico;
 - d) tante caselle numerate, poste in linea orizzontale a fianco ad ogni nominativo, quanti sono i docenti dell'Istituzione aventi diritto al voto;
 - e) uno spazio specifico finale, in corrispondenza di ogni candidato, per l'annotazione del numero totale di preferenze espresse;
 - f) data e luogo dell'operazione;
 - g) spazio per la firma del verbalizzante e per il timbro dell'Istituzione.
3. La Commissione elettorale predisponde le schede per la votazione in quantità uguale al numero degli aventi diritto al voto, in formato A4, di colore diverso dal bianco e in ogni caso di colore chiaro.
4. Le schede dovranno indicare, su un'unica facciata, i cognomi e i nomi, in ordine alfabetico, dei candidati e riportare, a fianco di ciascun nominativo, una casella vuota stampata.
5. Le schede elettorali andranno piegate tutte nello stesso modo, in quattro parti, vidimate col timbro dell'Istituzione, firmate da ciascun componente della Commissione elettorale e depositate in un apposito contenitore che verrà sigillato con nastro adesivo riportante la firma dei componenti della Commissione elettorale.
6. La Commissione provvede al reperimento di un'urna che abbia dimensioni tali da consentire la raccolta di tutte le schede preparate per gli aventi diritto al voto.
7. Sulla parte superiore dell'urna deve esserci una fessura tale da permettere l'introduzione di una sola scheda per volta.
8. Le parti dell'urna soggette ad apertura devono essere sigillate con nastro adesivo riportante le firme dei componenti la Commissione elettorale. L'urna così preparata resterà chiusa sino alla conclusione delle operazioni di voto e sarà aperta solo per procedere allo spoglio delle schede ivi contenute.
9. Durante i periodi di chiusura del seggio l'urna, il contenitore delle schede e tutta la documentazione del seggio saranno custoditi nella cassaforte dell'Istituzione.

Articolo 38

Seggio elettorale

1. La Commissione elettorale si accerta che l'Istituzione predisponga un ambiente adatto alle operazioni di voto comprendente uno spazio adeguato per la Commissione stessa e una postazione idonea a garantire la segretezza del voto.
2. Per l'espressione del voto dovrà essere utilizzata una penna messa a disposizione dalla Commissione elettorale.
3. Copia dell'elenco dei candidati e copia delle norme per l'elezione del Consiglio Accademico (in cui siano ben evidenziate le cause di nullità della scheda) devono essere affisse fuori dal seggio elettorale e nel seggio elettorale stesso, in prossimità della postazione di voto.

Articolo 39

Votazioni e modalità di voto

1. Il voto è segreto.
2. Sono ammessi al seggio elettorale coloro i quali risultino inseriti nell'apposito registro/elenco degli aventi diritto al voto.
3. E' consentito l'accesso al seggio elettorale di un solo votante per volta.
4. E' possibile esprimere fino ad un massimo di tre preferenze, contrassegnando le relative caselle stampate a fianco dei nominativi.
5. La Commissione elettorale:
 - a) verifica l'identità del votante e la sua inclusione nell'elenco degli aventi diritto al voto;
 - b) compila il registro con i dati previsti, di cui all'articolo 36;
 - c) invita il votante ad apporre una firma leggibile nell'apposito spazio e gli consegna la scheda.
6. Ad ogni chiusura del seggio elettorale la Commissione provvede a sigillare e a custodire l'urna come previsto dall'articolo 37.

Articolo 40

Operazioni preliminari allo spoglio

1. Prima dell'apertura dell'urna la Commissione farà il conteggio delle schede inutilizzate e procederà alla numerazione delle stesse. Ogni scheda inutilizzata dovrà essere controfirmata, nella facciata interna, da ciascun componente della Commissione.
2. Le schede così ordinate andranno poi fascicolate mediante punti metallici unitamente ad una nota riportante i seguenti dati:
 - a) ragione sociale dell'Istituzione;
 - b) operazione per la quale si procede, ovvero elezioni del Consiglio Accademico;
 - c) data dell'operazione;
 - d) quantità e tipo di schede allegate ovvero schede inutilizzate per mancata presentazione degli aventi diritto al voto;
 - e) timbro dell'Istituzione e firme leggibili dei componenti della Commissione elettorale.

Articolo 41

Spoglio delle schede

1. Lo spoglio delle schede elettorali deve avvenire immediatamente dopo la chiusura definitiva del seggio, ovvero dopo la conclusione delle operazioni preliminari di cui all'articolo 40.
2. Le operazioni di spoglio delle schede sono pubbliche.
3. Il Presidente della Commissione elettorale apre l'urna e procede con lo spoglio delle schede e, dopo aver verificato insieme ai componenti la Commissione, dichiara se trattasi di scheda valida, bianca o nulla.
4. Le schede bianche e quelle nulle dovranno essere inserite in due appositi contenitori per la fascicolazione finale.
5. Per le schede valide il Presidente della Commissione procede alla lettura ad alta voce delle preferenze espresse che verranno registrate dagli altri due componenti il seggio sugli appositi registri dello spoglio e successivamente inserite in un terzo contenitore per la fascicolazione finale.
6. La scheda elettorale è dichiarata valida quando riporta un numero di preferenze compreso tra uno e quattro e non contiene alcun altro segno.
7. La scheda elettorale è dichiarata bianca quando in essa non compare alcun segno.
8. La scheda elettorale è dichiarata nulla quando:
 - a) vi risultano espresse preferenze superiori alle quattro previste;
 - b) presenti segni diversi da quelli consentiti;
 - c) non è chiara la volontà dell'elettore.

Articolo 42

Operazioni conclusive

1. terminate le operazioni di spoglio il Presidente della Commissione elettorale procede con la sistemazione delle schede valide, bianche o nulle in differenti fascicoli.
2. Ogni fascicolo dovrà contenere una nota di accompagnamento in cui si indichino:
 - a) ragione sociale dell'Istituzione;
 - b) operazione per la quale si procede, ovvero elezioni del Consiglio Accademico;
 - c) data dell'operazione;
 - d) tipo e numero di schede allegate;
 - e) timbro dell'Istituzione e firme leggibili dei componenti della Commissione elettorale.
3. Concluse le operazioni di cui al comma 2, il Presidente della Commissione elettorale procede alla verbalizzazione dei risultati delle votazioni.
4. In caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati prederà il candidato con la maggior anzianità di servizio. In caso di parità di anzianità di servizio prederà il candidato con la maggiore età anagrafica.
5. Il verbale deve essere Pubblicato e deve contenere i seguenti dati:
 - a) ragione sociale dell'Istituzione;
 - b) risultato delle elezioni;
 - c) data e luogo dell'operazione;
 - d) numero degli aventi diritto al voto e numero dei votanti;
 - e) numero delle schede inutilizzate per mancata presentazione al seggio degli aventi diritto al voto;
 - f) numero delle schede valide;
 - g) numero delle schede bianche;
 - h) numero delle schede nulle;
 - i) elenco e numero delle preferenze ottenute dai candidati ordinato in senso decrescente;
 - j) indicazione che eventuali reclami e/o ricorsi avverso il risultato delle votazioni dovranno essere proposti nel rispetto di cui all'articolo 30;
 - k) firma leggibile del Presidente della Commissione elettorale e dei componenti la Commissione.

Articolo 43

Ricorsi

1. Trascorsi 5 giorni dalla Pubblicazione dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, il risultato diviene definitivo.

Articolo 44

Responsabile del procedimento

1. Il Direttore Amministrativo, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è il responsabile del procedimento.